



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

## Comunicato Ufficiale n. 1

Roma, 20 febbraio 2014

### LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Riunitasi Il giorno 20 del mese di Febbraio 2014 presso i Locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composta:

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente Relatore  
Avv. Augusto DI MARZIANTONIO - Componente  
Avv. Rocco QUARTUCCIO - Componente

per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società Diavoli Vicenza per la riduzione della sanzione comminata all'atleta Luca Roffo dal Giudice unico nazionale –Hockey in line con Comunicato Ufficiale nr. 60 del 13/2/2014 .

Il Giudice di prime cure aveva comminato al Roffo una squalifica di tre giornate in quanto *“espulso definitivamente in quanto reagendo ad un comportamento di un giocatore avversario , entrava in colluttazione con quest'ultimo e contribuiva ad alimentare in campo un parapiglia generale con tutti gli altri giocatori di entrambe le squadre.”* Avverso tale provvedimento proponeva reclamo a Questa Commissione la Società Diavoli Vicenza chiedendo la riforma dello stesso con riduzione della squalifica ad una giornata per automatismo di espulsione.

Tale diminuzione di pena troverebbe conforto nella mancata applicazione delle attenuanti della provocazione, del tentativo di difesa di un compagno oltre l'attenuante generica della mancanza di precedenti disciplinari.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto.

È evidente che sussiste la circostanza della incensuratezza.

Mentre dagli atti non emerge in alcun modo la sussistenza delle altre invocate attenuanti. Il fatto di per se non è negato nel ricorso.

La gravità dello stesso emerge di lapalissiana evidenza dalla lettura della documentazione in fascicolo. Peraltro ancorchè la società Diavoli Vicenza non abbia in subordine richiesto la riduzione della sanzione a due giornate ne dell'ammenda, ritiene questo giudice che l'impugnazione devolva tutta la materia da giudicare.

Tale asserzione giustifica la restituzione della tassa di reclamo in misura ridotta.

**P.Q.M**

La C.A.F. in riforma parziale dell'impugnato provvedimento riduce la squalifica a due giornate e riduce la sanzione pecuniaria ad euro 150,00.

Dispone la riduzione della tassa di reclamo nella misura del 50%.

Motivazione contestuale.

Avv. Enrico Valentini  
Avv. Augusto Di Marziantonio  
Avv. Rocco Quartuccio